



UNIVERSITÀ  
di VERONA

Decreto Rettorale Rep. n. 954 Prot. n.138767Tit. II/1 del 31/05/2017

### IL RETTORE

**VISTO** lo Statuto emanato con Decreto Rettorale 9 dicembre 2011 n. 3330.

**VISTO** il “Regolamento quadro di funzionamento dei Dipartimenti” emanato con Decreto Rettorale n. 131 del 14/01/2010.

**VISTO** il “Regolamento contratti e convenzioni per attività conto terzi” emanato con Decreto Rettorale n. 924/2017 del 29/05/2017.

**CONSIDERATA** la necessità di disciplinare le modalità di incentivazione delle attività di ricerca svolte dal personale dell’Ateneo in progetti di ricerca competitivi e in progetti di ricerca applicata per conto di terzi, attraverso l’impiego delle quote di rimborso di spese generali ed oneri relativi al personale strutturato a carico dell’Ateneo per i suddetti progetti.

**VISTO** il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2017 al “Regolamento per l’incentivazione delle attività di ricerca in progetti competitivi e nel conto terzi”.

**VISTO** il provvedimento del Senato Accademico del 27/04/2017 che ha approvato il “Regolamento per l’incentivazione delle attività di ricerca in progetti competitivi e nel conto terzi”.

### DECRETA

**Art. 1** - È emanato il Regolamento di Ateneo “**REGOLAMENTO PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA IN PROGETTI COMPETITIVI E NEL CONTO TERZI**”, nel testo allegato al presente decreto.

**Art. 2** - Il Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo.

II RETTORE  
Prof. Nicola Sartor

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23bis e 23ter e ss. del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.



UNIVERSITÀ  
di **VERONA**

**REGOLAMENTO  
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA  
IN PROGETTI COMPETITIVI E NEL CONTO TERZI**



## Indice

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione.....	1
Art. 2 Fondo Premiale di Ateneo .....	1
Art. 3 Fondo Finalità di Dipartimento .....	1
Art. 4 Fondo Incentivazione Fundraising del responsabile di progetto.....	1
Art. 5 Norme transitorie e finali .....	2



#### **Art. 1 Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, coerentemente con i principi dell'art. 9 della L. 30.12.2010, n. 240 (Fondo per la Premialità), disciplina le modalità di incentivazione delle attività di ricerca svolte dal personale dell'Ateneo in progetti di ricerca competitivi e in progetti di ricerca applicata svolti per conto di terzi attraverso l'impiego delle quote di rimborso di spese generali e oneri relativi al personale strutturato sostenuti dall'Ateneo per i suddetti progetti.
2. Le quote di finanziamento relative al rimborso delle spese generali e del costo stipendiale del personale strutturato di progetti finanziati esternamente è destinata ad alimentare, secondo quanto previsto dagli articoli successivi:
  - a) il Fondo Premiale di Ateneo di cui all'art. 2;
  - b) il Fondo Finalità di Dipartimento di cui all'art. 3;
  - c) il Fondo Incentivazione Fundraising del responsabile di progetto di cui all'art. 4.

#### **Art. 2 Fondo Premiale di Ateneo**

1. All'inizio delle attività progettuali, una quota pari al 8% del valore complessivo di ogni progetto, o l'intera quota di rimborso dei costi d'ateneo se di importo inferiore, è trasferita al Fondo Premiale di Ateneo, alimentato anche dalle risorse di cui all'art. 4 comma 3.
2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce criteri e modalità di attribuzione di premi al personale.

#### **Art. 3 Fondo Finalità di Dipartimento**

1. All'inizio delle attività progettuali una quota del valore complessivo del finanziamento di progetto è trasferita al Fondo Finalità di Dipartimento. La percentuale fino ad un massimo del 5%, è deliberata da ogni Dipartimento a valere sui propri progetti. Il Dipartimento può con propria delibera motivata ridurre la quota riferita ad un singolo progetto.
2. Il Fondo Finalità di Dipartimento è utilizzato dalle singole Strutture accademiche, secondo criteri e modalità da esse definiti, per le seguenti finalità:
  - a) copertura del costo del personale da impiegare nei progetti;
  - b) investimenti in attrezzature scientifiche;
  - c) altre specifiche esigenze della struttura accademica.

#### **Art. 4 Fondo Incentivazione Fundraising del responsabile di progetto**

1. Fermo restando le quote di finanziamento a copertura dei costi diretti e i trasferimenti ai sensi degli art. 2 e 3, le risorse disponibili residue riferite al periodo rendicontato sono destinate al Fondo Incentivazione Fundraising del responsabile di progetto al termine di ogni periodo di rendicontazione ove previsto, o alla fine dello stesso.
2. Il Fondo Incentivazione Fundraising è utilizzato dal responsabile di progetto ed è destinato, a sua discrezione, per le seguenti finalità premiali:
  - a) messa a disposizione del responsabile di progetto di risorse da destinare alla ricerca o ad investimenti in attrezzature. Tali risorse rimangono nella disponibilità del responsabile del progetto per attività di ricerca per tutto il suo periodo di servizio effettivo presso l'Ateneo;
  - b) incentivazione del personale docente e tecnico amministrativo che ha partecipato al progetto di ricerca con premi monetari sulla base della ripartizione definita dal responsabile del progetto e nei tempi stabiliti ai successivi commi 5 e 6;
  - c) copertura di oneri e costi non ammessi a rendicontazione sul progetto.
3. La determinazione delle eventuali quote di incentivazione monetaria per il personale che ha partecipato alla ricerca spetta al responsabile di progetto che indica gli importi da destinare ai premi.
4. Il singolo ricercatore che durante l'anno solare abbia partecipato ad una o più attività di ricerca può ricevere gli incentivi di cui al presente articolo per un importo massimo pari alla retribuzione annua di un Professore Ordinario nella classe di accesso al ruolo.
5. La liquidazione delle quote incentivanti è effettuata su richiesta del responsabile a conclusione del progetto.



6. In deroga a quanto previsto dal comma precedente la liquidazione delle quote incentivanti potrà avvenire sotto forma di anticipazione anche nel corso dello svolgimento delle attività, purché:
  - a) sia previsto un corrispettivo superiore a 20.000 euro;
  - b) l'attività sia distinta in fasi dotate di autonomia tali che la loro conclusione sia comunque riconosciuta dal committente indipendentemente dall'esito complessivo del contratto;
  - c) sia stato incassato il corrispettivo riferito alla fase di attività cui si riferisce l'anticipazione;
  - d) siano già state imputate tutte le spese sostenute riferibili a quella distinta fase di attività.

**Art. 5 Norme transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di sua emanazione con Decreto del Rettore.
2. Il presente Regolamento può trovare applicazione, in presenza di un'opzione in tal senso dei responsabili di progetto, anche con riferimento ai progetti già avviati.